

ACCORDO QUADRO
VIDEOSORVEGLIANZA/VIDEOREGISTRAZIONE

A Parma, il 9 novembre 2011

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza anche in qualità di CapoGruppo, Banca Popolare FriulAdria, Cassa di Risparmio della Spezia e Calit

e

la Delegazione di Gruppo costituita dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RRSSA del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole

premessi che:

- a) l'articolo 4, Legge 300/70, nel vietare l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, stabilisce che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze organizzative o produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- b) nelle unità produttive delle aziende del Gruppo sono installati impianti di video sorveglianza/videoregistrazione richiesti esclusivamente per scopi relativi alla sicurezza e alla prevenzione dei reati;
- c) i sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione applicati nelle predette unità produttive sono parte integrante della generale strategia di security della Banca e sono state oggetto di informativa alle OOS, anche in applicazione dei protocolli antirapina sottoscritti con le Prefetture competenti territorialmente;
- d) le Parti hanno condiviso l'intento di regolamentare la materia in un processo di armonizzazione di Gruppo sulla base di principi e di linee di indirizzo comuni che disciplinino criteri e modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione;

tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della Legge 300/1970, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. i sistemi di video sorveglianza/videoregistrazione sono installati esclusivamente per scopi relativi alla sicurezza e alla prevenzione dei reati ed è esclusa ogni altra finalità diretta o indiretta di controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti;
3. gli impianti di videosorveglianza/videoregistrazione sono muniti di telecamere a inquadratura con obiettivo a focale fissa e non orientabile a distanza nonché prive di microfono o altre apparecchiature che consentano la registrazione di segnali audio;
4. gli stessi impianti non sono indirizzati verso le postazioni di lavoro e, comunque, il loro orientamento è realizzato in modo da riprodurre solo incidentalmente il transito dei lavoratori nei locali aziendali;
5. il funzionamento della videoregistrazione delle immagini avviene 24h su 24h, tutti i giorni, per tutto l'anno e le registrazioni sono archiviate per un periodo pari a 7 giorni di calendario, trascorso il quale vengono cancellate automaticamente (con sovrascrittura di nuove immagini) in conformità con le previsioni di legge e con la regolamentazione dell'Autorità Garante per la Privacy. Le predette immagini sono conservate nei videoregistratori digitali ubicati presso ciascuna unità organizzativa;

6. le registrazioni delle immagini possono essere visionate solo da un numero predeterminato e appositamente identificato di dipendenti di società specializzate nella manutenzione tecnica degli impianti e da personale della CapoGruppo appositamente identificato nell'ambito del Servizio Sicurezza per scopi relativi alla verifica del corretto funzionamento degli impianti, in caso di eventi criminosi e a fronte della richiesta di acquisizione formulata dalle Forze dell'Ordine / Autorità Giudiziaria;
7. le immagini in diretta possono essere visionate da personale esterno (guardie giurate) specificatamente incaricato e abilitato e da personale della CapoGruppo appositamente identificato nell'ambito del Servizio Sicurezza, per scopi relativi alla verifica del corretto funzionamento degli impianti e a seguito dell'attivazione di segnali di allarme;
8. gli accessi ai sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione di cui ai punti 6 e 7 che precedono avvengono attraverso apposite credenziali individuali composte da userid e password personali; di detti accessi verrà conservata apposita tracciatura per il periodo massimo di due mesi;
9. è pertanto escluso qualsiasi utilizzo dei sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione non in linea al presente accordo o dal quale possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario alle finalità che si intendono perseguire e non conforme a quanto stabilito – in linea con il D.Lgs. 196/03 – dal Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010;
10. le Parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, a incontrarsi per una verifica sull'applicazione del presente accordo;
11. l'introduzione di nuove tipologie di impianti e/o apparecchiature ed eventuali interventi che dovessero modificare e/o integrare gli attuali sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione, saranno oggetto di preventiva illustrazione e confronto con le OOSS, al fine di verificare l'applicazione dell'art. 4 Legge 300/70 e la coerenza degli interventi con i principi e i criteri condivisi nel presente accordo;
12. il presente Accordo Quadro verrà sottoposto alle competenti RRSSAA, nell'ambito delle prerogative a esse riconosciute dalle norme di legge e contrattuali, per il recepimento mediante l'allegato schema di accordo.

Dichiarazione dell'azienda

Resta inteso che, in caso di mancata sottoscrizione da parte delle RSA, l'Azienda interessata, potrà, sulla base delle presenti intese, formulare apposita istanza alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/70.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza anche in qualità di CapoGruppo,

Banca Popolare FriulAdria,

Cassa di Risparmio della Spezia

e Calit

OOSLL

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,
Banca Popolare FriulAdria, Cassa di Risparmio della Spezia e Calit